

buoni precedenti del Garufi non bastano a sminuirne l'efficacia.

E sono questi elementi di prova che io passo ad esporvi. Si tratta di due distinti ordini di idee, perchè contro Garufi c'è un doppio ordine di prove. Non è vero che le prove contro Garufi si raccolgono tutte dalla testimonianza di Longo Marino, ma si hanno elementi assolutamente estranei a Longo Marino che costituiscono una prova indiziaria completa, sufficiente a carico di Garufi, anche se Longo Marino non esistesse. Poi si raccolgono dalle deposizioni di Longo Marino le prove dirette a carico di Garufi.

La prova indiziaria contro Garufi

La prima categoria di questi elementi è costituita soprattutto da tutta la serqua di menzogne che Garufi ha snocciolato durante il processo. L'avv. Melloni non ha risposto affatto su ciò. Ha detto qualche cosa genericamente ma, siccome si trovava di fronte all'impossibilità, non ha potuto dire che Garufi non ha mentito, su punti importanti; e quanto a Longo Marino ha onestamente dichiarato che non si sentiva in grado di dimostrarne la falsità, ma si fermava a dire che l'attendibilità di Longo era dubbia. Così la pretesa falsità che ha ispirato una sentenza d'incriminazione d'ufficio neanche il difensore ha dimostrato non dico, ma nemmeno assunto di dimostrarla a voi!

Sicché, quando io ebbi finito di sentire l'amico Melloni, gli ho detto: Mio caro, la tua difesa è eloquentissima, è di un uomo di mente, dà prova del tuo cuore, del tuo affetto alla causa, della tua diligenza, ma quando con tanto valore e con tanta eloquenza si è ridotti a passeggiare sui campi generici e a sfuggire interamente la confutazione delle prove al di fuori di Longo, restringendosi quanto a Longo non a provarne la falsità, ma a discuterne l'attendibilità, la tua arringa quanto più è stata eloquente tanto più è la riprova della colpa di Garufi. Passo oltre gli elementi posti avanti da Castelli, perchè non intendo ripetere, e vengo a dirvi quali altri elementi io trovo, sia per accusare Garufi, senza Longo, sia per trarre da Longo le prove dirette a carico di Garufi.

In primo luogo, come vedemmo, la cooperazione dei ferrovieri è necessaria. Questo è stato il giudizio di tutti coloro che si occuparono della causa; e non occorre insistere su tale concetto. Lucchesi, buon poliziotto, ha detto che, per il modo come fu commesso il delitto, bisognava essere *padroni del treno* per poterlo compire; e il delegato Gaipa aggiunge che ebbe notizia di ciò da persona ineccepibile; e Mirri vi ha detto che dal complesso delle notizie ricevute si convinse della necessità del concorso dei ferrovieri; e vi sono molti altri che affermano ciò anche dell'amministrazione ferroviaria.

Vi faccio un rapido ricordo degli elementi che portano a tale convinzione.

Chi, se non un ferroviere, poteva indicare il vagone dove stava Notarbartolo? chi poteva aprire e richiudere lo sportello a Termini? chi poteva fare la stessa operazione ad Altavilla? Com'è mai possibile che gli assassini abbiano conservato il cadavere nel vagone alla stazione di Trabia se non erano sicuri della cooperazione dei ferrovieri? E perchè avrebbero provveduto a far sparire le tracce del sangue con lo strofinamento? Che interesse avevano a far ciò gli assassini che andavano via e che avevano una fretta sola, quella di abbandonare il teatro del delitto? Chi avrebbe pensato a far sparire come mezzo d'identificazione il biglietto? Un biglietto di visita, con su, per esempio, uno stemma, salta agli occhi di tutti, ma un biglietto ferroviario a chi volete fosse venuto in mente che poteva essere un terribile, sicuro e pronto mezzo d'identificazione, se non a un ferroviere? Ma — si dice — c'era Carollo. No, Carollo solo non poteva essere sicuro del fatto suo. Come sarebbe rimasto dentro il vagone a strofinare le macchie di sangue senza uno che gli guardasse le spalle? Avrebbe corso un pericolo troppo chiaro, troppo evidente, troppo manifesto.

Ma a farci ritenere che oltre Carollo abbia partecipato al delitto anche Garufi ci sono, non solo degli argomenti, ma le prove che esporremo.

Prima però di esaminare queste prove fermiamoci un momento solo a un argomento a cui l'avv. Melloni è ricorso parecchie volte: « Questo povero Garufi che aspetta da sette anni! » Veramente aspetta da cinque anni e sono già troppi perchè il difensore debba fargli fare due anni

di carcere preventivo di più. Ma da che cosa è dipeso questo lungo carcere preventivo di Garufi? Da molti elementi. Il primo di questi elementi è che egli, arrestato la prima volta quando già si avevano contro di lui indizii della sua reità, fu indebitamente prosciolto con un *non luogo*. Lagnarsi di questo mi pare un bel coraggio! Garufi doveva essere processato fin d'allora, e mi pare non possa lamentarsi, perchè fu assolto quando non lo doveva.

Il secondo elemento fu il rinvio del dibattimento di Milano. A Milano giunsero da un'alta autorità giudiziaria, che non c'entrava per nulla e non aveva diritto di immischiarsene, sollecitazioni perchè il processo di Carollo e di Garufi andasse in fondo. Il Procuratore Generale di Palermo scrisse in questi termini dicendo che la condanna di Carollo e di Garufi, che gli pareva sicura, occorreva averla perchè avrebbe dato una più larga strada pel proseguimento degli indizii e per le ulteriori prove, ecc.

Insomma si voleva che gli stracci andassero all'aria, e questa birbante parte civile che, assicurando la condanna di Garufi e di Carollo, avrebbe fatto i suoi affari pecuniarii, si oppose invece a che gli stracci soli andassero all'aria, d'accordo con la difesa degli imputati, difesa onesta non meno di questa che li assiste a Bologna. Si oppose alla condanna di Carollo e di Garufi che pareva certa, perchè non potesse senza il sicuro controllo di un pubblico futuro dibattimento essere soffocato in fascie il processo. Sarebbe stata troppo ingenua a far altrimenti! Quindi la necessità del rinvio e quindi questo ritardo non imputabile ad altri che—diciamo così—alla fatalità che ha pesato su questo processo.

E prima d'andare avanti a esporre la prova debbo pure ricordarvi—come voi del resto avete inteso—che si è fatto gran caso dell'assoluzione di Garufi nel '95. L'avv. Melloni vi ha detto che nel '95 non c'erano prove, tanto che Garufi fu assolto; dopo non se ne sono raccolte altre, quindi Garufi deve essere anche ora assolto.

Il ragionamento par semplice, ma è semplicemente sofistico—*absit injuria verbis!* L'avv. Melloni vi ha parlato insistentemente di quel processo del '95, e della libertà provvisoria in fine accordata al Garufi.

E si è ostinato a parlare di libertà provvisoria mentre

si tratta di sentenza definitiva di non luogo. Perchè? Perchè leggendo quella requisitoria e quella sentenza lo istinto del giurista gli disse che non poteva trattarsi di un non luogo, ma doveva trattarsi tutt'al più di una libertà provvisoria, ed anche quella alquanto stranamente concessa.

La requisitoria infatti dice testualmente così: « per Carollo e per Garufi vi sono *importantissimi indizii di reità*. » E, allora cosa v'aspettate? Che chieda il rinvio al giudizio, non è vero? Mai più, invece: non è *il caso* di rinviarli!

Ora questo sistema di dire *ci sono indizii importantissimi di reità, ma non rinviando a giudizio, fa pendant* a quell'altro che dice più tardi: per Palizzolo non convengo che ci siano indizii, ma lo rinvio alle assise.

Sono *monumenti di logica* le requisitorie della Procura Generale di Palermo.

« Dunque la requisitoria aveva assodato che indizii di reità importantissimi esistevano, ma la sentenza di proscioglimento fa di meglio: dice le ragioni, o piuttosto, il pretesto per cui al di fuori di ogni motivo legale, non si rinviavano a giudizio i due. Dice: l'istruttoria non permette di spiegare per ora altri argomenti sui rei, e perciò non rinvio nessuno! Bel metodo! Non si raccoglievano indizii sugli altri, e perchè non si erano raccolti si mandavano fuori anche coloro contro cui gli indizii erano venuti! Questo il testo della requisitoria e della sentenza del '95 contro Carollo e Garufi! Gli indizii contro loro ci sono, ma non li mandiamo a giudizio perchè non si sono raccolti indizii contro gli altri responsabili! Ricordato ciò, che cosa volete trarre dall'assoluzione del 1895? Nè da quella requisitoria, nè da quella sentenza avete nulla da ricavare.

Se le prove ci sono, la questione cronologica passerà in seconda linea. Esse, comunque raccolte, sono sempre prove.

E se queste bastano a stabilire la colpevolezza di Garufi esso deve essere condannato. Se le prove non ci sono, bisogna assolverlo.

Prove a carico di Garufi ci sono o non ci sono? Di questo tratterò nell'udienza pomeridiana.

Udienza pomeridiana del 5 Giugno.

Ed ora vengo, signori giurati, a darvi le prove contro Pancrazio Garufi; avete udito la calda, eloquente, appassionata, affascinante arringa del suo difensore avv. Melloni, che ha parlato al vostro intelletto, ma più ancora al vostro cuore.

Comprenderete di leggieri, come direbbe il mio amico on. Altobelli, che io non posso, non debbo seguirlo su quella via; non posso, essendo la mia maniera di dire una specie di negazione dell'eloquenza appassionata, non debbo perchè io sostengo l'accusa. Perdonate perciò se il mio dire ne risulterà un po' pesante; anzi, a proposito, ringrazio voi della cortese attenzione alla parte trattata stamane, e ringrazio anche il Presidente che, per impedire che il pubblico si annoiasse di troppo, ne ha opportunamente limitato l'ingresso.

Elementi di accusa oltre Longo

Vengo dunque agli elementi di reità che ci sono contro Garufi, al di fuori dell'incidente Longo.

Primo, naturale, spontaneo argomento di accusa: Garufi sul treno 3, da Termini a Palermo era il frenatore di coda; quale era il suo ufficio? egli doveva stare ai freni, e, dice il commesso Bellanca—chè su molte cose e fino ad un certo punto non ebbe peli sulla lingua—aveva l'obbligo di guardare la coda del treno, e, aggiunge, quindi avrebbe dovuto accorgersi del cadavere sulla linea.

Ma, si dirà: va bene, questo è un obbligo, ma voi dovrete provare che Garufi guardava giusto sul ponte Curreri alla coda del treno. Come fate a provarcelo? Poteva andare avanti a chiacchierare, entrare in vettura...

Ebbene no, Garufi stesso, quando lo si interrogava se avesse visto il getto del cadavere, ha detto che sul Ponte Curreri guardava indietro, secondo il suo ufficio gli imponeva e non poteva accorgersi del getto.

Il giudice gli osservò: Scusate, ma se guardavate indietro potevate e dovevate vedere il cadavere.

Si, rispose Garufi, ma io niente ho visto.

Dunque Garufi aveva quest'obbligo, Garufi assume di

avere compiuto quest'obbligo, e Garufi non ha visto; ma l'argomento allora è ancora più semplice: Abbia esso o no visto, certo questo era il suo ufficio, e la presunzione era che lo adempisse, e allora i malfattori ed il complice Carollo come mai potevano essere sicuri che questo frenatore messo alla coda del treno, che aveva l'obbligo di guardare, che dovea vedere il cadavere, che dovea e poteva subito avvertire, dare l'allarme, far mettere il treno in istato d'assedio, alla stazione d'Altavilla, che questo frenatore non vedesse nulla e il getto non notasse? E' mai possibile immaginare che questo frenatore non sia stato dalla banda che ha ucciso Notarbartolo?

Le menzogne di Garufi

Ma andiamo oltre: contro Garufi stanno soprattutto, molto al di sopra di quello che non stia la prova diretta, per quanto sicura, data da Longo, le sue menzogne. Avete inteso quelle di cui vi ha parlato Castelli: aggiungeremo qualche fiore.

Qui l'avv. Melloni, cercando di dare qualche aiuto al suo difeso ha detto « ma come! fate tanto scalpore per le menzogne dell'imputato Garufi: L'imputato non è mica un testimone, esso non ha obbligo di dire la verità, egli può mentire! » Ed io non voglio già che si condanni Garufi per falsa testimonianza, no: ma quando l'imputato per scolparsi, mentisce, dà la prova migliore della sua colpevolezza, perchè vuol dire che egli sa che dicendo il vero si accuserebbe. Questo prova la sua reità, ciò è chiaro come la luce del sole! ricorre alla menzogna chi, dicendo la verità, si perderebbe: allora egli esce dalla strada maestra della verità e va nei viottoli della bugia.

L'imputato è nel diritto di mentire sui punti essenziali, ma i giurati hanno a loro volta il dovere di condannare. E le menzogne di Garufi sono arrivate a questo punto, di illudere anche il suo difensore, il quale esatto, coscienzioso, onestissimo com'è, ha avuto il torto di credere qualche volta al suo difeso, e male gliene è incolto.

Esempio di menzogna perfetta: Garufi ha detto, e il suo difensore dandogli fede ha ripetuto, che a Termini Garufi non era più in servizio, che il servizio gli fu dato dal capo-treno, ma che a lui non spettava. Questa è pretta,

assoluta menzogna sopra un punto essenziale. E già, che sia menzogna risulta dai testimoni, già c'è Raffaele Giordano, teste tutt'altro che sfavorevole al Garufi—vedremo che cosa ha tentato per migliorarne la posizione—il quale dice che Garufi è andato al freno di coda per obbligo; c'è il capo conduttore Di Maggio che dice che quest'obbligo risultava da consuetudine lunga; e c'è di più, signori giurati, Garufi, egli stesso, che in uno dei suoi interrogatori dice che ciò avveniva per accordo abituale; dunque non fu per un ordine improvviso.

Però c'è anche un documento irrefragabile, il turno di servizio della Direzione locale di Palermo dell'epoca, nel quale è segnato chi era di servizio il giorno 1° febbraio, e ivi è segnato Carollo, che non era di riserva come egli volle far credere ma funzionava da conduttore per obbligo di turno, è segnato pure Garufi come frenatore del treno 3 da Termini in poi: altro che consuetudine! c'era il turno di servizio che gli imponeva questo ufficio, e quando egli ha negato di averlo assunto per obbligo, egli ha mentito, ed ha mentito sopra un punto essenziale, in cui per lui non era possibile l'equivoco. Ma perchè ha mentito? perchè egli teneva soprattutto a questo: a stabilire (e Mastellari non è stato che un plagiario) a stabilire l'imprevedibilità del caso dell'incontro suo con Carollo.

Ci tenevano ambedue, Carollo e Garufi, ed il loro accordo mi pare il più eloquente degli argomenti: di fatti Carollo interrogato a Milano dice: « io non sapeva che avrei incontrato a Termini Garufi, » e Garufi dice: « io non poteva sapere che a Termini sul treno 3 avrei incontrato Carollo, che era di riserva »; e, il turno si fa ogni sera per l'indomani ». La affermazione è bestiale.

Pensate che anarchia vi sarebbe nel servizio ferroviario se vi fosse questa costumanza! eppure Garufi lo ripete: « il servizio si conosceva la sera per l'indomani », e non solo dice, ma cita un testimonio apposta per stabilire questo punto di fatto.— Dunque, esso dice: il servizio si sapeva la sera per l'indomani; ed eravamo al 1° febbraio ed io non poteva sapere questo servizio perchè il giorno 31 non tornai a Palermo; ed ha citato il Lauricella Alfonso per fargli dire che il 31 gennaio, in cui cambiò il turno, Garufi era a Cefalù. Vedremo poi quante menzogne si volevano far dire a questo teste! Sicchè, è chiara

la tesi difensiva: il turno si sapeva la sera avanti, la sera avanti Garufi era a Cefalù e non poteva conoscerlo; e Lauricella ha detto quello che gli si voleva far dire, con certi riguardi, però, per non essere incriminato.

Signori, questa non è una menzogna, ma un cumulo di menzogne, perchè noi avevamo già in processo una nota delle ferrovie, del 16 marzo 1895, che spiegava come stavano le cose, e diceva: « I turni non erano di un mese, ma erano di più mesi, e nel caso in cui si operasse cambiamento di turno, il nuovo turno non si portava fuori l'ultimo momento, ma si faceva noto alcuni giorni prima. »

Questa nota sarebbe bastata sola a smentire quel cumulo di menzogne. Ed oltre la nota vi era una cosa più interessante, vi era niente meno che la dichiarazione di Garufi, che nel 10 marzo 1895 aveva detto, che il turno si conosceva da parecchi giorni!

E Garufi che ha detto che si trovava il 31 gennaio a Cefalù, e che in quel giorno non era stato in Palermo, nel 21 marzo 1895, parlando d'altra cosa, aveva detto che il 31 gennaio egli fece il treno, che incrocia a Palermo a mezzogiorno un altro treno.

Dunque lo stesso Garufi ci aveva fatta la storia del suo 31 gennaio, da cui risultava ch'esso era stato a Palermo: egli mentisce quando dice che il turno non era noto che la sera avanti, mentisce quando dice che non era stato in quel giorno a Palermo!

Ma noi abbiamo, oltre le sue stesse parole, un'altra cosa che lo smentisce: abbiamo in atti il turno di servizio, da cui risulta prestabilito il suo servizio sul treno tre del 1. Febbraio, e sapete questo turno unico qual periodo concerne? A partire dal 4 dicembre 1892 fino al 28 febbraio 1893; dunque fin dal 4 dicembre 1892 il turno era a conoscenza dei ferrovieri, e l'incontro tra loro era bene prevedibile: e l'aver voluto smentire queste circostanze importanti con tutto il cumulo di menzogne delle quali abbiamo fatto cenno, è l'indice migliore dell'accordo fra Carollo e Garufi e della responsabilità di entrambi: le loro menzogne sono la prova migliore della loro reità!

E che queste menzogne non erano dette a caso, ma per cercare di allargare, di allontanare il nesso, la relazione fra lui e Carollo, sorge da un elemento materiale: egli, Garufi, ha cercato in tutti i modi, anche fisicamente, di

aumentare la distanza fra lui e Carollo. Avete qui inteso che la sua difesa lo ha seguito' e Melloni ha detto ch'essi erano interamente separati: già, non erano mica uniti come i fratelli siamesi, ma erano intimi. Abbiamo quel testimonio, quello Sciacca, che faceva anche qualche servizio alla questura, che dice che Carollo e Garufi non erano in relazione, ma dal rapporto che riferisce quel fatto relativo a Camiolo, nasce che Carollo e Garufi erano in intima relazione, per quanto in relazione d'inferiore a superiore. Ed anche così vi può essere intimità.

Però la prova dell'artificio usato sta nella speculazione cui si ricorre per aumentare la distanza delle due case di Garufi e di Carollo; Garufi ha detto che la sua casa distava da quella di Carollo 300 metri, ed ha citato un testimonio per dire la stessa cosa. Questo teste, Sciacca, ha detto di meno, 130 metri; io vi dico che la distanza è molto minore. Abbiamo un teste che dice 30 metri. Melloni ha detto che c'è equivoco fra la casa ove abitava allora e quella ove abitò poi: ma è Garufi, che cerca di far nascere l'equivoco, perchè la casa vicina a quella di Carollo era appunto quella nella quale Garufi abitava nel 1893.

Qui non abbiamo piante topografiche, ma abbiamo la dichiarazione di un uomo molto amico di Garufi, il migliore suo amico, senza dubbio, abbiamo appunto la dichiarazione di Pancrazio Garufi che il 30 Marzo 1895 dice così: « *all'epoca della uccisione di Notarbartolo abitavo in una casa in contrada Brancaccio, che non distava da quella di Carollo più di 50 metri.*—Anche su questo punto la menzogna detta poi per allontanarsi da Carollo è evidente! E qui m'incontro in uno degli argomenti della difesa, che dice: volete la prova dell'innocenza di Garufi? perchè avrebbe parlato di quei due che ad Altavilla sono discesi? L'aver parlato di quei due è la miglior prova di innocenza!

Ma a questo abbiamo già risposto: di questo fatto materiale, controllabile da tutti coloro che stavano alla stazione e sul treno, non è possibile che avessero taciuto i ferrovieri. Essi hanno dovuto parlare su questo punto, sono stati però reticenti sui punti essenziali su cui era possibile esserlo, e Garufi non solo è stato reticente, ma ha cercato di mentire: egli disse che non poteva dare i connotati perchè era buio, mentre tutti gli altri testimoni dicevano che c'era il plenilunio, e non v'erano nuvole, quindi

egli avrebbe dovuto vedere, presso a poco, i connotati.— Ed osservatogli ciò, egli replica che *non v'era buio, ma scuro poco sensibile* e aggiunge che era allucinato dal chiarore della vettura: ora, i signori giurati riflettano che il treno 3 era illuminato ad olio, e vedranno come questa illuminazione possa produrre l'allucinazione di cui parla Garufi.

Del resto io non rassegnò le prove che sono in processo e che dimostrano non solo che v'era la luna, ma che nel momento nel quale il treno passava da Altavilla essa splendeva sgombra da nuvole, perchè l'esame di tutti i testimoni è stato fatto appunto per quel momento, e tutti dissero: luna piena, cielo sereno. E del resto dalle prove che vengono dalle menzogne di Garufi ve ne è un'altra, più grossa, che teniamo per ultimo, *pour la bonne bouche*.

I testi a discolpa

Ci si oppongono i testi a discolpa.

E' scarsa difesa, perchè i testi possono dirci tutto quello che vogliono, ma non possono fare che Garufi non abbia mentito, non possono scolparlo dalle menzogne pronunziate sui punti essenziali.

Questi testi sono di diverse categorie: *laudatori* — non ne parliamo, i buoni precedenti di Garufi non sono in discussione; *impossibilisti*: io vi ricordo la figura fatta dall'ingegnere Raboschi quando è venuto a negare le cose più evidenti, che l'ultimo manovale delle ferrovie non si arrischierebbe a negare: e il Raboschi ha detto quel che avete inteso, e che vedremo!

Vi sono poi i testi a discolpa che io chiamo *fantastici*, il tipo ne è quel povero La Rosa citato per venire a dire quello che aveva saputo nel carcere di Napoli relativamente a Bartolani, mentre egli nel carcere di Napoli, nè in altro carcere mai era stato.

E c'è un'altra categoria di testi, gli *scettici*, che sono assai strani: essi fanno l'elogio di Garufi, ottima persona, incapace di mentire, incapace di pensare male, un agnellino da latte, insomma! Ma poi nelle loro dichiarazioni si lasciano scappare frasi che fanno a pugni con questa apologia. Galifi, per esempio, dice che egli invitò Garufi a dire tutta la verità. Ma come! un galantuomo perfetto, nato in